



COMUNE DI COLONNELLA

PROVINCIA DI TERAMO

ORIGINALE - DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 9

del 27 APRILE 2016

OGGETTO: APPROVAZIONE ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2016

L'anno **duemilasedici** addi **ventisette** del mese di **aprile** alle ore 21.20 nella sala delle adunanze consiliari del Comune di Colonnella

Alla convocazione in seduta pubblica e ordinaria di prima convocazione, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri Comunali, a norma di legge, risultano all'appello nominale

	Presente	Assente
1) POLLASTRELLI LEANDRO	X	
2) PEPERINI ARMANDO	X	
3) CAPPONI MAURO	X	
4) MORETTI CLAUDIO	X	
5) FICCADENTI GIOVANNI	X	
6) PONTUTI MIRELLA	X	
7) VAGNONI NAZZARENO	X	

	Presente	Assente
8) IANNONE SANDRO	X	
9) OLIVIERI PAOLA		X
10) DI SABATINO ENRICO		X
11) COLONNELLI RICCARDO		X
12) CECCHINI GRAZIELLA	X	
13) BERNARDINI GIAMMARCO		X

Assegnati n.13

In carica n. 13

Presenti n. 9

Assenti n. 4

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale.

Presiede il Geom **LEANDRO POLLASTRELLI** nella sua qualità di Sindaco.

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione ai sensi di art.97, comma 4°, lettera a), il Segretario Comunale **Dott. LUCA DI EUGENIO**

IL CONSIGLIO COMUNALE

CITATO l'art. 1, comma 1, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni e integrazioni, che istituisce a decorrere dal 1° gennaio 1999, l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche.

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n.4 del 26.03.2007, esecutiva ai sensi di legge, relativa all'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche in misura pari a 0,5 punti percentuali.

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 3, del sopramenzionato decreto, così come modificato dall'art. 1, comma 142 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge Finanziaria per l'anno 2007), prevede che i comuni possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del 31 maggio 2002 del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 05 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali.

ACCLARATO, che l'art. 1, comma 4, del sopramenzionato decreto, così come modificato dall'art. 1, comma 142 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge Finanziaria per l'anno 2007), prevede che il versamento dell'addizionale medesima è effettuato in acconto e a saldo unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche: ai fini della determinazione dell'acconto del trenta per cento, l'aliquota di cui al comma 3 è assunta nella misura deliberata per l'anno di riferimento qualora la pubblicazione della delibera sia effettuata non oltre il 15 febbraio del medesimo anno ovvero nella misura vigente nell'anno precedente in caso di pubblicazione successiva al predetto termine;

EVIDENZIATO, che l'art. 1, comma 4, del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze *"Individuazione del sito informatico sul quale pubblicare le delibere dei Comuni relative all'addizionale comunale all'IRPEF. Art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360"* prevede che l'Ufficio federalismo fiscale del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze provvederà all'inserimento delle deliberazioni nel sito informatico entro sette giorni lavorativi successivi alla ricezione.

PALESATO, inoltre, che l'art. 1, comma 3 bis, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, aggiunto dall'art. 1, comma 142, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296

(Legge Finanziaria per l'anno 2007), dispone che con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.

RITENUTO di:

a) modificare l'applicazione, per l'anno 2016, dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche nella misura di 0,8 punti percentuali, sufficiente a garantire un incremento delle entrate tale da consentire, in condizioni di equilibrio del bilancio, il contenimento delle aliquote e delle tariffe dei tributi comunali.

b) stabilire che non sono previste esenzioni alla precitata addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone.

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche è dovuta se risulta dovuta per lo stesso anno l'IRPEF al netto delle detrazioni di imposta;

Visto:

- l'art. 53 comma 16 della legge n.388/2000, così come modificato dall'art. 27 comma 8 della legge n.448/2001, in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

ATTESO che il decreto del Ministero dell'Interno in data 28 ottobre 2015 ha differito al 31 marzo 2016 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione, termine ulteriormente prorogato dal decreto del Ministro dell'Interno del 1 marzo 2016 (Gazzetta ufficiale, Serie generale n.55 del 7 marzo 2016) al 30 aprile 2016;

RICHIAMATO l'art. 1 comma 26 della Legge 28 12 2015, n. 208, (legge di stabilità 2016) che prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l'anno 2016 rispetto ai livelli deliberati per il 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla TASSA RIFIUTI (TARI).

VISTI i pareri favorevoli dei responsabili dei servizi, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi di art 49 del DLGS N. 267/2000 .

Con voti favorevoli n. 8, astenuti n. 1 (Cecchini), contrari n. 0 legalmente espressi

DELIBERA

1)DI APPROVARE le premesse parte integrante e sostanziale della delibera de qua e quale motivazione ai sensi di art 3v di Legge n. 241/1990.

2)DI CONFERMARE, per l'anno 2016, per il Comune di Colonnella, l'aliquota per l'addizionale comunale all'IRPEF nella misura dello 0,8%.

3)DI TRASMETTERE il presente deliberato al Ministero dell'economia per la sua pubblicazione nell'apposito sito.

4)DI DARE ATTO che il relativo regolamento è stato adottato con delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 26 marzo 2007 e si intende integralmente riproposto.

5)DI DICHIARARE la presente delibera, con separata votazione ,con voti favorevoli n. 8, astenuti n. 1 (Cecchini), contrari n. 0 legalmente espressi, immediatamente esecutiva ai sensi di art 134, 4 comma del Dlgs n. 267/2000.

PARERE di regolarità tecnica
Ai sensi di art 49 del Dlgs n. 267/2000

Favorevole

Il Responsabile del Settore
Rag Teresa Nicolina Di Buò



PARERE di regolarità contabile
Ai sensi di art 49 del Dlgs n. 267/2000

Favorevole

Il Responsabile del Settore
Rag Teresa Nicolina Di Buò



Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
GEOM. LEANDRO POLLASTRELLI



IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. LUCA DI EUGENIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente delibera è affissa all'Albo Pretorio on line del Comune di Colonnella dal 09/05/2016 al 19/05/2016 per rimanervi gg.15 consecutivi ai sensi di art.124, comma 1, del D.lgs 267/2000.

IL RESPONSABILE DI AREA
Dott LUCA DI EUGENIO



ATTESTATO DI ESECUTIVITA'



che la presente deliberazione è divenuta immediatamente esecutiva ,ai sensi di art . 134, comma 4°, del D.lgs n. 267./2000



che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ ,ai sensi di art. 134, comma 3°, del D.lgs , n. 267./2000



IL SEGRETARIO COMUNALE di COLONNELLA
Dott LUCA DI EUGENIO